SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — **Anno 85° — Numero 65**

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo . » 4	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo . » 8	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo . » 4	All'Estero	Abb. annuo . . L. 240 » semestrale » 120 » trimestrale » 60 Un fascicolo . » 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo . Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 227.

Autorizzazione al Ministro pel tesoro a derogare alle norme dell'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istituto di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro pel tesoro è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione di biglietti di banca stabilite dall'art. 4 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 150. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 228.

Conferimento dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto presidenziale 3 settembre 1944, con il quale l'avv. Gino Gasperini, presidente della Corte dei conti, sottoposto a procedimento per l'epurazione, è stato sospeso dall'ufficio ai termini dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
Ritenuta la necessità di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative all'anzidetto ufficio;
Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato dal R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prof. Gustavo Ingrosso è incaricato delle funzioni di presidente della Corte dei conti fino alla definizione del giudizio di epurazione nei confronti dell'avv. Gino Gasperini.
Per la durata dell'incarico il prof. Gustavo Ingrosso è equiparato al grado secondo della gerarchia statale con diritto a percepire lo stipendio e gli altri assegni spettanti al presidente della Corte dei conti.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 151. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 229.

Costituzione di parte civile nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, recante norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di Giustizia, ed altre disposizioni procedurali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Nei procedimenti penali davanti all'Alta Corte di Giustizia, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, può essere esercitata l'azione civile secondo le disposizioni degli articoli 22 e seguenti del Codice di procedura penale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA — DE GASPERI — RUINI — SARAGAT — TOGLIATTI — CARANDINI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — DE RUGGIERO — MANCINI — GULLO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, *foglio n.* 158. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1944.

Autorizzazione ad alcuni Istituti a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e che detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto l'art. 10 del suddetto decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, secondo il quale alcune banche possono essere autorizzate a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, limitatamente agli scopi indicati dagli articoli del detto decreto Ministeriale e nel modo nel medesimo specificato;

Visto il decreto 22 dicembre 1942 del Ministro per gli scambi e per le valute, col quale furono autorizzati, fra gli altri, l'Istituto di San Paolo di Torino, la Banca nazionale del Lavoro, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, il Banco di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia dal 1° gennaio al 31 dicembre 1943;

Considerato che nulla più osta a che la Banca di America e d'Italia sia nuovamente ammessa a funzionare da agenzia della Banca d'Italia ai sensi del citato decreto Ministeriale 8 dicembre 1934;

Ritenuta l'opportunità di estendere le suddette funzioni alle aziende bancarie di cui alle premesse anche per il corrente anno 1944;

Decreta:

I seguenti Istituti:

Banca nazionale del Lavoro;
Istituto di San Paolo di Torino;
Banca Commerciale Italiana;
Credito Italiano;
Banco di Roma;
Monte dei Paschi di Siena;
Banca popolare cooperativa anonima di Novara;

sono autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1944, a funzionare da agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della stessa, ai fini contemplati nel su menzionato decreto 8 dicembre 1934.

Ai fini e con le modalità medesime anche la Banca d'America e d'Italia è riammessa a funzionare — fino al 31 dicembre 1944 — da agenzia della Banca d'Italia.

Roma, addì 27 settembre 1944

Il Ministro: SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1944.

Conferma nella carica del commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2126, recante norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1937 concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la conserve alimentari e la nomina di un commissario per la sua gestione straordinaria;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento dell'Istituto predetto che, per gli avvenimenti succeduti, non ha potuto regolarmente svolgersi;

Decreta:

Il dott. Guido Troise è confermato commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le compagnie di lavoratori portuali;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio — durante lo stato di guerra — della marina mercantile e del relativo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina;

Considerata la opportunità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione della Compagnia portuale di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 ottobre 1944, il signor Ferrante Baldassare è nominato commissario straordinario per la Compagnia portuale di Trapani e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale di cui al precedente art. 1, una indennità giornaliera lorda di L. 150 al netto delle ritenute di legge.

Roma, addì 1° ottobre 1944

Il Ministro per la marina: DE COURTEN

p. *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*: COSTA

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1944.

Pagamento dell'imposta generale sull'entrata e di altre tasse a mezzo di marche da bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che per le attuali contingenze, occorre facilitare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui tale pagamento devesi effettuare mediante applicazione di marche da bollo, nonchè il pagamento di altre tasse a mezzo di marche da bollo;

Decreta:

Per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui alla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, è consentito, fino a nuove disposizioni, in sostituzione delle apposite marche previste dalla legge citata, l'uso di qualsiasi altro tipo di marche da bollo attualmente esistente, comprese quelle istituite per il pagamento dell'imposta sui trasporti di cose con automezzi, semprechè trattisi di marche a doppia o a più sezioni.

La prima sezione di tali marche dovrà essere apposta sulla matrice o duplo della fattura o documento che resta all'emittente e l'altra o le altre sezioni sull'altro esemplare della detta fattura o documento.

Per ogni altra tassa da corrispondersi con applicazione di marche ad unica sezione, possono essere usate, pure fino a nuove disposizioni, marche di qualsiasi tipo attualmente esistenti, escluse quelle a due o più sezioni.

Roma, addì 2 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Luogotenenziale in data 24 agosto 1944, n. 245, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre successivo, sono state accettate le dimissioni del commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti e si è provveduto alla di lui sostituzione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto di S. E. il Ministro per i lavori pubblici n. 307 in data 19 settembre 1944, per sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente sunto nella *Gazzetta Ufficiale*, il sig. Vincenzo Torrio fu Michele è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza, in sostituzione del precedente commissario comm. dott. ing. Giovanni Grauso.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro

Con decreto in data 30 settembre 1944 il Ministro per l'industria, commercio e lavoro ha nominato il prof. Emilio Giaccone commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 5 settembre 1944.

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,80
Id. 5 % 1936	»	95,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	92,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	92,29
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,70

Media dei titoli del 13 settembre 1944.

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,80
Id. 3,50 % 1902	»	9[illegible] —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	84,10
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	84,20

Media dei titoli del 18 settembre 1944.

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,50
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96,50
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	94,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,75

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.